

Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

MICROCOGENERATORI

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI MICRO-COGENERATORI IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI CHE CONDUCANO A UN RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA (PES) $\geq$ 20%

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute dal 01.01.2018;

il **limite massimo di spesa** ammissibile è di **100.000 €**

REQUISITI DELL'INTERVENTO:

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- l'intervento deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20%;
- tutta l'energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
- per impianti di potenza termica utile complessiva > 100 kW il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate;
- Per la realizzazione, la connessione alle rete elettrica e l'esercizio degli impianti di micro-cogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.

SPESE AGEVOLABILI:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con una caldaia a condensazione;

⁽¹⁾ Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

- interventi per l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

“**Scheda descrittiva dell'intervento**”, da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽²⁾.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato**⁽³⁾ (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
- **dichiarazione del fornitore** (o produttore) **dell'unità** di micro-cogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.

E inoltre:

- **originale della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;
- **schede tecniche**.

di tipo amministrativo:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/microcogeneratori.pdf>

⁽²⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.

⁽³⁾ In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);